

MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE

Le sottoscritte imprese, tutte, collettivamente e congiuntamente, come le "Mandanti" e, ciascuna di esse, una "Mandante",

e

ASFO, affiliata Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, con sede in Roma (RM), Via Marco e Marcelliano n.45, codice fiscale 80034670580, in persona del Presidente Dott. Massimo Riem, nato a Roma il 19 luglio 1959, codice fiscale RMIMSM59L19H501N, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito più brevemente "ASFO", individuata anche come la "Mandataria", le quali, le Mandanti e la Mandataria, sono di seguito, congiuntamente, definite le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte",

premessi che:

1) Le Mandanti hanno sottoscritto ed aderiscono alla Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, Azienda ARES 118 e Fondazione Policlinico Tor Vergata vigente nella Regione Lazio, ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) le Mandanti, stante la facoltà prevista dall'art. 7 della Disciplina Uniforme, intendono cedere a banche o intermediari finanziari scelte/i da ASFO (di seguito, congiuntamente, le "Banche" o le "Cessionarie" e, singolarmente, la "Cessionaria"), al miglior prezzo di cessione reperito sul mercato, mediante contratti di cessione (in seguito, collettivamente, i "Contratti di Cessione" e, ogni singolo contratto, il "Contratto di Cessione"), i Crediti vantati dalle Mandanti nei confronti dell'Azienda Sanitaria o delle Aziende Sanitarie liquidati/certificati dalla Azienda Sanitaria o dalle Aziende Sanitarie;

3) ASFO ha negoziato con Banca IFIS S.p.A., con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n.63, le condizioni dei Contratti di Cessione, illustrate alle Aziende associate nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 22 gennaio 2020;

tanto premesso

tra le Parti si dichiara e conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Le Mandanti collettivamente, con la sottoscrizione del presente atto, conferiscono espressamente ad ASFO, affiliata Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, in persona del Presidente, mandato irrevocabile con rappresentanza (il "Mandato") affinché, anche a mezzo di procuratore speciale, in loro nome, per loro conto e nel loro interesse:

1) Negozi e sottoscriva il Contratto di Cessione, comprensivo di condizioni generali disciplinanti il rapporto contrattuale di compravendita crediti con Banca IFIS S.p.A., nonché ogni altro documento di cui sia necessaria od opportuna la sottoscrizione in ordine alla realizzazione delle operazioni previste nello stesso, incluso ogni eventuale atto rettificativo, di precisazione, integrativo o modificativo (incluse, a titolo meramente esemplificativo, rettifiche di errori materiali); in particolare, le Mandanti conferiscono alla Mandataria i più ampi e pieni poteri affinché, sempre in nome, per conto e nell'interesse delle Mandanti:

a) negozi e sottoscriva il Contratto con Banca IFIS S.p.A. avente ad oggetto la cessione, ai sensi e per gli effetti della legge 52/1991 e dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016, nonché, ove applicabili, degli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e degli articoli 1260 e ss. del codice civile, di tutti i Crediti, esistenti e futuri, nessuno escluso, vantati e che saranno vantati dal Fornitore relativi a fatture emesse dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 nei confronti di tutte le ASL/AO, degli IRCCS, dei Policlinici Universitari della Regione Lazio, dell'ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, con i relativi interessi ed accessori che esso vanta e/o vanterà nei confronti del Debitore, in virtù di quanto previsto nella

Disciplina Uniforme e sue eventuali successive modifiche, ad esclusione delle fatture non finanziate attraverso il Fondo Sanitario, da pagarsi con Fondo Economico, relative ad interessi legali e di mora e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, relative a crediti prescritti;

b) negozi e sottoscrivere il Contratto con Banca IFIS S.p.A. che:

- preveda l'obbligo del Factor di versare al Fornitore quale Corrispettivo della Cessione dei Crediti Certificati una somma pari al valore nominale in linea capitale dei Crediti, che sarà corrisposta al netto di eventuali Anticipazioni ricevute in relazione ai medesimi Crediti, nonché detratti gli importi relativi alle seguenti voci:

. quota interessi calcolata sull'importo nominale in linea capitale del Credito Certificato a un tasso pari Euribor 3 (tre) mesi mensile base 360 (determinato per ciascun mese solare di utilizzo e rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese - fonte: Bloomberg) maggiorato di uno spread del 1,80% (uno virgola ottanta per cento) da computarsi per il periodo intercorrente tra la Data di acquisto Crediti Certificati e la Data Ultima di Pagamento, maggiorata di uno stress time pari a 15 giorni;

. commissione pro soluto pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) mensile, per mese o frazione di mese di durata del credito, calcolata sull'importo del Credito Certificato, da computarsi per il periodo intercorrente tra la Data di acquisto Crediti Certificati e la Data Ultima di Pagamento, maggiorata di uno stress time pari a 15 giorni.

- preveda per i soli Crediti in relazione ai quali l'Atto di Certificazione sia stato emesso in data successiva alla relativa Data Ultima di Pagamento, purchè non oltre il termine di 180 giorni dalla Data Consegna Fattura, il Corrispettivo verrà erogato al netto di una commissione pro soluto "flat" pari allo 0,20%, calcolata sull'importo nominale in linea capitale del Credito, nonché al netto di eventuali Anticipazioni ricevute in relazione ai medesimi Crediti.

- preveda per i Fornitori che abbiano registrato un ammontare di Crediti Certificati pari o superiore al 75% la facoltà che il Factor assuma il rischio di pro-soluto dei Crediti relativi a Fatture Immesse ancorché non ancora Certificati, riconoscendo al Fornitore, quale Corrispettivo della Cessione dei Crediti, una somma pari al loro valore nominale in linea capitale, che sarà corrisposta al netto degli importi relativi alle seguenti voci:

. quota interessi calcolata sull'importo nominale in linea capitale del Credito a un tasso debitore nominale annuo pari Euribor 3 (tre) mesi media mensile base 360 (determinato per ciascun mese solare di utilizzo e rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese - fonte: Bloomberg) maggiorato di uno spread del 1,80% (uno virgola ottanta per cento) da computarsi per il periodo intercorrente tra la Data di acquisto Crediti dei Fornitori con sperimentazione incassi positiva e la Data Ultima di Pagamento, maggiorata di uno stress time pari a 15 giorni;

. commissione pro soluto pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) mensile, per mese o frazione di mese, calcolata sull'importo del Credito, da computarsi per il periodo intercorrente tra la Data di acquisto Crediti dei Fornitori con sperimentazione incassi positiva e la Data Ultima di Pagamento, maggiorata di uno stress time pari a 15 giorni.

- garantisca e dichiari, in nome e per conto delle Mandanti: a) che i Crediti sono certi e liquidi e che, a seguito della loro Certificazione, saranno anche esigibili; b) di essere l'unico legittimo e pieno titolare dei Crediti/Crediti Certificati di sua spettanza, i quali sono, validamente ed efficacemente trasferibili e liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi; c) che, per quanto di sua conoscenza, (i) è assente qualunque circostanza che possa rendere non valida e non efficace in tutto o in parte nei confronti del Debitore la Cessione e (ii) il pagamento degli importi relativi ai Crediti/Crediti Certificati, non è condizionato ad alcuna forma di accettazione della/e fornitura/e o di collaudo, verifica di qualsiasi natura o specie che il Debitore debba o possa compiere rispetto alla/e fornitura/e eseguita/e dal relativo Fornitore ai sensi del/i rapporto/i

sottostante/i, fatti salvi gli effetti della Certificazione; d) che, sempre nei limiti di quanto consentito dalla legge e nel rispetto dell'ordinario principio di diligenza, ha adempiuto ed adempierà regolarmente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Disciplina Uniforme e dal Contratto nessuno escluso; e) che all'atto della Cessione, il Debitore non ha crediti di qualsiasi natura che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti/Crediti Certificati ceduti; f) di aver sottoscritto la Disciplina Uniforme in data antecedente alla data odierna e di aver correttamente e tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi, nessuno escluso, di cui alla Disciplina Uniforme; g) che, per quanto di sua conoscenza, l'importo dei Crediti/Crediti Certificati ceduti è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente e correttamente forniti o di servizi effettivamente e correttamente resi e che non sussistono ragioni di contestazione delle forniture effettuate e dei servizi resi; h) che ciascun Fornitore è solvibile e non esistono fatti o circostanze che possano renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il Contratto di Cessione ed ogni altro documento ad esso collegato tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Disciplina Uniforme;

d) negozi e sottoscriva tutti i termini e le condizioni del Contratto di Cessione stesso, ivi incluse la eventuale determinazione dei singoli volumi delle operazioni di cessione, l'eventuale rilascio di dichiarazioni, garanzie e accettazioni di penali da parte delle Mandanti in favore della Cessionaria, nonché clausole di manleva ed indennizzo sempre in favore della Cessionaria, altre clausole dalle quali derivino obbligazioni, di qualsiasi tipo, a carico delle Mandanti, anche a favore del Mandatario, eventuali rinunzie a diritti ed azioni, clausole compromissorie e di elezione di foro competente, condizioni risolutive (anche parziali), clausole di recesso (anche da esercitarsi da parte della Mandataria in rappresentanza di tutte le Mandanti) e, in generale, qualsiasi altra pattuizione connessa alla Cessione dei Crediti di cui al Contratto e alla comunicazione e/o notificazione del Contratto di Cessione;

e) negozi e sottoscriva con la Cessionaria le condizioni per la concessione alle Mandanti, che ne facciano richiesta alla Cessionaria, dell'Anticipazione, in tutto o in parte, del pagamento del Corrispettivo dei Crediti relativi a Fatture Immesse e non ancora Certificati, alle condizioni di seguito indicate:

- percentuale di Anticipazione minima dell'80% (ottanta per cento) del valore nominale in linea capitale del Credito;

- tasso debitore nominale annuo per anticipazione pari all'Euribor 3 (tre) mesi media mensile base 360 (determinato per ciascun mese solare di utilizzo e rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese -fonte: Bloomberg) maggiorato di uno spread del 2,10 % (due virgola diecipercento)

- commissione factoring pro solvendo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) con liquidazione ed addebito mensile fine mese, per mese o frazione di mese di durata del credito calcolata sull'importo nominale in linea capitale del Credito a decorrere dalla data di Cessione, fino alla Data di acquisto Crediti Certificati;

f) negozi e sottoscriva che tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del Contratto di Cessione saranno registrate dal Factor su apposite evidenze contabili intestate alle Mandanti e che sulle somme registrate a debito e/o a credito sulle suddette evidenze contabili matureranno interessi al tasso nominale annuo pari all'Euribor 3 (tre) mesi media mensile base 360 (determinato per ciascun mese solare di utilizzo e rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese - fonte: Bloomberg) maggiorato di uno spread 3,00;

g) negozi e modifichi, di intesa con Banca IFIS S.p.A., le condizioni economiche del Contratto, che potranno eventualmente trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, in relazione all'andamento dei mercati finanziari;

h) conferisca mandato irrevocabile ad IFIS affinché proceda al pagamento in favore di ASFO delle quote associative dagli stessi dovute per gli anni 2020 e 2021, nella misura e secondo le modalità che verranno comunicate da ASFO al Factor ed al Fornitore in occasione del primo pagamento dei Crediti il cui importo da pagare sia sufficiente ad estinguere integralmente quanto dovuto a titolo di quota associativa.

2) Scelga (e, ove richiesto, comunichi): (i) il consulente legale che seguirà le Mandanti e la Mandataria in tutti gli atti ed i contratti oggetto del presente Mandato; (ii) i Notai e ogni ulteriore consulente o società di servizi la cui attività si renda necessaria o comunque opportuna per la finalizzazione degli atti e contratti di cui sopra. Il costo del servizio di cui al punto i) sarà ricompreso all'interno della Quota Associativa ASFO posta a carico delle Mandanti, mentre i costi del servizio di cui al punto ii), ove non a carico della cessionaria, saranno concordati dalla Mandataria con il Notaio e con altri eventuali consulenti secondo le migliori condizioni reperibili.

3) Compia ogni e qualsiasi altra attività necessaria, utile od opportuna al fine di portare a compimento la Cessione/le Cessioni dei Crediti, dando per rato e valido l'operato della Mandataria, senza che ad essa possa essere sollevata contestazione/eccezione alcuna sull'operato della Mandataria e senza che ad essa possa essere opposta indeterminatezza, insufficienza o carenza di poteri.

Il presente Mandato è irrevocabile anche in quanto conferito in relazione all'esercizio dell'attività di impresa delle Mandanti nonché avente natura di mandato collettivo, il tutto ai sensi degli articoli 1722, 1723, secondo comma, e 1726 del codice civile.

Articolo 3

Al fine di agevolare il puntuale svolgimento del Mandato, le Mandanti si impegnano a mettere a disposizione della Mandataria, a semplice richiesta della stessa, tutta la documentazione occorrente per il puntuale svolgimento del Mandato.

Articolo 4

Le Parti convengono espressamente che la Mandataria non percepirà alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico oggetto del Mandato.

Le Mandanti si impegnano a tenere indenne la Mandataria, e chi abbia agito in suo nome e conto, dalle obbligazioni assunte per l'esecuzione del presente Mandato.

Articolo 5

Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, le Mandanti esonerano espressamente e terranno indenne la Mandataria, e chi abbia agito in suo nome e conto, da qualsiasi responsabilità derivante dalla o comunque riferibile alla esecuzione del presente incarico, e ciò anche in riferimento a circostanze eventualmente connesse ad inadempienze e/o irregolarità fiscali e/o contributive ascrivibili alla posizione delle Mandanti.

A tal proposito le Mandanti ratificano e confermano ora per allora l'operato della Mandataria, dichiarando che alla medesima Mandataria, e a chi abbia agito in suo nome e conto, non potrà mai essere opposta insufficienza, indeterminatezza o carenza di poteri.

Articolo 6

Qualsiasi modificazione e/o integrazione del presente Mandato dovrà essere effettuata per iscritto a pena di inefficacia.

Articolo 7

Tutte le spese inerenti al presente Mandato nonché quelle non espressamente poste a carico della Cessionaria e/o di terzi sono a carico delle Mandanti.

Articolo 8

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sulla esecuzione e/o interpretazione del presente Mandato sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 9

A tutti gli effetti del presente Mandato, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede legale.

Articolo 10

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver integralmente negoziato il contenuto del presente Mandato in ogni sua clausola.

Articolo 11

Le Mandanti specificamente autorizzano la Mandataria a contrattare con se stessa, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, essendo così escluso ogni conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Mandato si rinvia alle norme del codice civile ed alle relative disposizioni di legge.

Il presente mandato resterà depositato nella raccolta degli atti del Notaio autenticante l'ultima firma.